

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO
“OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO”

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**UniCredit Factoring S.p.A.**

Società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppo Bancari cod. 2008.1. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Legale e Amministrativa: Via Livio Cambi n° 5 – 20151 Milano

n. di tel. al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione del contratto: 0288621

n. di fax: 0289457036

Indirizzo internet: www.unicreditfactoring.it

e-mail: info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu

Società iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 42

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale € 414.348.000,00 = interamente versato

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome/Ragione Sociale	Sede	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (“cliente”) di un'ulteriore dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalente di natura commerciale, oggetto di cessione alla società di factoring, da parte di terzi fornitori/creditori del cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la società di factoring.

Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring al cliente.

Rischi a carico del cliente

Sottoscrivendo il contratto, il cliente si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione alla società di factoring di tali riserve e/o contestazioni, il debitore non potrà più opporre alla società di factoring in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste, fermo restando ogni diritto della società di factoring nei confronti del fornitore/cedente.

In caso di anticipazione in divisa diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del cliente il c.d. “rischio cambio”, inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

COMMISSIONI DI DILAZIONE		Limite Max
D101	COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
D103	COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
D104	COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
D105	COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO	3,50%
D109	COMMISSIONE MENSILE A DEBITORE DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE	3,50%
D110	COMMISSIONE MENSILE DI RITARDATO PAGAMENTO DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE	3,50%
SPESE INCASSO		Limite Max
D203	SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA.	€ 15,00
D220	SPESE INCASSO SDD B2B	€ 15,00
D221	SPESE INCASSO SDD CORE	€ 15,00
D222	SPESE INSOLUTO RI.BA.	€ 47,00
D225	SPESE INSOLUTO SDD B2B	€ 47,00
D226	SPESE INSOLUTO SDD CORE	€ 47,00
GIORNI VALUTA INCASSO		Limite Max
D502	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA	15 gg
D512	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA. SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	20 gg
D564	GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI SDD SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO	20 gg
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite Max
D151	SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA DILAZIONATA O DOCUMENTO SIMILARE	€ 52,00
D181	SPESE DI GESTIONE RAPPORTO TRIMESTRALI	€ 800,00
D182	SPESE DI GESTIONE RAPPORTO MENSILI	€ 150,00
GIORNI VALUTA MATURITY		Limite Max
D505	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 gg
D525	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI POSTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	25 gg
D526	GIORNI VALUTA FISSI DI POSTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	20 gg
INTERESSI DEBITORE (IN MISURA FISSA O ANCORATI AL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE)		Limite Max
D342	INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA 360*	9,8500%
D343	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA 360*	9,8500%

D352	TASSO DILAZIONE POST NOEUR 365	9,8500%
D353	TASSO RIT.PAGAM.POST NOEUR 365	9,8500%
D358	TASSO RIT PAG SCAG. NO EUR 365	9,8500%
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite Max
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL PROPRIO TASSO DI RIFERIMENTO	4,00%
	SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL PROPRIO TASSO DI RIFERIMENTO	4,00%

Simulazione dell'impatto della fluttuazione del cambio sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza

L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000.

Simulazione di un deprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,092	109.200	1,310	83.333	-16.667	-21.840
GBP	0,847	84.700	1,016			-16.940
CHF	1,093	109.300	1,312			-21.860
JPY	123,84	12.384.000	148,608			-2.476.800

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,092	109.200	0,874	125.000	25.000	21.840
GBP	0,847	84.700	0,678			16.940
CHF	1,093	109.300	0,874			21.860
JPY	123,84	12.384.000	99,072			2.476.800

Cambio rilevato al 15 maggio 2017

Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Finanziamenti in altre divise sono da concordare con il Factor

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale, spese di invio documenti di sintesi (DDS) periodici e spese per le richieste di documentazione avanzate dalla clientela.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la Sede o le Filiali della Società di Factoring e sul sito internet www.unicreditfactoring.it.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Fornitore e il Factor relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Fornitore può presentare un reclamo scritto all'apposito ufficio presso la Direzione Legale del Factor al seguente indirizzo: via Livio Cambi 5 - 20151 Milano o via fax al n. + 39 02 89457023 o per posta elettronica all'indirizzo reclami.ucf@pec.unicredit.eu. Il Factor deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Fornitore non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Fornitore di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di dilazione

Società di factoring (o Factor) oltre alla UniCredit Factoring S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente (o Fornitore): indica l'Impresa cliente del Factor, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/365) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in valute extra EMU.

* Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi, anche di mora, avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr. art. 120 del Decreto Legislativo 385 del 1993 e Delibera CICR di cui

al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016 e successive modifiche ed integrazioni).

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione¹: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.

¹ In mancanza di rilevazione temporanea si applicherà l'ultimo valore conosciuto dell'indice di riferimento indicato quale Parametro di Indicizzazione.

In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'Indice di Riferimento indicato quale Parametro di Indicizzazione nel Contratto di Factoring (l'"Indice di Riferimento"), si applicheranno le modifiche all'Indice di Riferimento o l'indice sostitutivo, secondo quanto indicato nei piani di sostituzione (i "Piani di Sostituzione") tempo per tempo previsti e pubblicati sul sito internet di UniCredit Factoring, ai sensi dell'art. 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB). Gli eventuali aggiornamenti dei Piani di Sostituzione sono portati a conoscenza della clientela di riferimento almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile nell'ambito delle comunicazioni periodiche.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'Indice di Riferimento, UniCredit Factoring comunica al proprio cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente ai sensi del Contratto di Factoring, le relative modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al Piano di Sostituzione e la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in questo caso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.